



Tribunale di Verona
SEZIONE PENALE - DIBATTIMENTO

N. 2019/00890/1
N. 2021/002439/1

R. G. Notizie di reato 7273/18
R. G. Dibattimento 299/22

N. Reg. Sent.
577/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale composto da:

dott. Pier Paolo Lanni- Presidente e relatore

dott.ssa Alessia Silvi- Giudice

dott.ssa Sabrina Miceli- Giudice

all'udienza del 10.3.22 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

Data del Deposito

10/03/2022

SENTENZA

nei confronti di:

Data di irrevocabilità

IMPUTATO

Artt. 40 c. 2 c.p., 223, 216 c. 1 n. 2 L. 267/1942 perchè, in qualità di rappresentante legale della società

dal 14.1.2010 al 23.10.2014, invero mero

prestanome, in violazione dei propri doveri di vigilanza controllo non impediva la distruzione o l'occultamento della totalità delle scritture contabili della società, attività eseguite allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

In Verona, il 23.10.14

Esecuzione

Scheda

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: Maria Diletta Schiaffino

Campione

Le parti così concludono:

IL P.M.: affermare la responsabilità penale dell'imputato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannarlo alla pena finale di 3 anni di reclusione.

LA DIFESA: in via principale, emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in via subordinata, emettersi sentenza di assoluzione quantomeno ex art. 530, comma 2 c.p.p.; in via ulteriormente subordinata, previa concessione delle attenuanti



generiche, la condanna al minimo della pena con benefici di legge ove concedibili.

Svolgimento del processo

Con decreto del 12.1.22 il GUP aveva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato indicato in epigrafe.

All'udienza del 10.3.22 il Tribunale, verificata la regolarità delle notifiche, rilevata la presenza dell'elezione di domicilio e della nomina del difensore di fiducia, nonché l'inesistenza di cause di legittimo impedimento a comparire, ha dichiarato l'assenza dell'imputato ex artt. 420-bis ss. c.p.p. Ha, quindi, dichiarato aperto il dibattimento e ha dato lettura del capo di imputazione. Con il consenso del difensore imputato è stato acquisito, ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., l'intero fascicolo del pubblico ministero. Inoltre, il difensore dell'imputato ha prodotto la sentenza n. 869/19 del Tribunale di Verona, relativa a fatti asseritamente connessi. Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha invitato le parti alla discussione.

Le parti hanno quindi esposto le loro conclusioni e sulla base di queste è stata pronunciata la presente sentenza con lettura del dispositivo in udienza e con riserva dei motivi ex art. 544 comma 3 c.p.p. per il carico del ruolo.

Motivazioni

In esito all'istruttoria dibattimentale deve pronunciarsi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

In punto di fatto va premesso che la documentazione acquisita in dibattimento (relazione di p.g. del 3.2.2020, c.n.r. della Guardia di Finanza di Villafranca di Verona del 13.7.11, e relazione ex art. 33 L.F., redatta dal curatore fallimentare

consente di ritenere acquisita la prova delle seguenti circostanze: -) il 23.10.14 la è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Verona; -) la contabilità della società, nel periodo di operatività, era tenuta da -) le scritture contabili non sono state rinvenute dopo la dichiarazione di fallimento; -) la relativa distruzione od occultamento è imputabile agli amministratori di fatto; -) l'imputato è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della società fallita, quanto meno dal 2009, fino alla dichiarazione di fallimento; -) ha assunto questo ruolo, dietro la promessa di un corrispettivo mensile di € 1000, però pagato una sola volta; -) non ha partecipato né assistito ad atti gestori della società; -) non ha sottoscritto documenti riferibili alla società; -) non ha frequentato la sede sociale; -) non ha preso visione delle scritture contabili al momento dell'assunzione della carica formale; -) non risulta aver avuto contatti diretti con gli amministratori di fatto dopo l'assunzione della carica.

Ciò posto, e dato per acquisita la prova del ruolo meramente formale assunto dall'imputato nella società, va accertata l'imputabilità allo stesso del reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto dalla prima parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 LF sotto



forma di reato omissivo improprio (art. 40 comma 2 c.p.), come contestato nel capo di imputazione.

Al riguardo, va premesso in termini generali che: -) è ormai pacifico nell'elaborazione giurisprudenziale che l'assunzione solo formale della carica gestoria non comporta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 e ss LF, semplicemente perché, in base al diritto societario, l'assunzione della carica, anche solo formale, rende in ogni caso l'amministratore destinatario degli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale e alla tenuta delle scritture contabili, ricavabili dagli artt. 2380 bis, 2392, 2394 e 2214 e ss. c.c. (v., da ultimo, Cass. 2.12.21 n. 44666); -) questo assunto comporta che l'amministratore solo formale debba sempre rispondere, quanto meno a titolo di colpa, dell'omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 217 comma 2 LF, anche se queste condotte siano materialmente poste in essere dagli amministratori di fatto o dai professionisti delegati; -) lo stesso assunto comporta poi che l'amministratore solo formale, che non partecipi in alcun modo alla gestione della società, possa comunque rispondere delle condotte dolose previste dagli artt. 216, 218 e ss LF poste in essere dagli amministratori di fatto, in forza del disposto di cui all'art. 40, comma 2, c.p. e degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e di tenuta delle scritture contabili su richiamate; -) ovviamente, ai fini della configurabilità di un reato omissivo improprio in relazione alle fattispecie dolose di bancarotta, non è sufficiente la violazione degli obblighi su indicati, ma è necessaria la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza da parte dell'amministratore formale delle condotte illecite degli amministratori di fatto o dell'intenzione di porle in essere; -) più precisamente, non è necessario che l'amministratore formale sia a conoscenza o abbia previsto queste condotte nel dettaglio, ma è sufficiente che sia a conoscenza o abbia previsto gli obiettivi che gli amministratori di fatto intendano perseguire (in questo senso va inteso il riferimento alla "rappresentazione della significativa possibilità" di perseguimento di quegli obiettivi illeciti, contenuto in alcune sentenze, come la già richiamata Cass. 2.12.21 n. 44666); -) questa consapevolezza può anche tradursi in una forma di dolo eventuale, ma, a tal fine, è necessario che nella fattispecie siano presenti segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità e che quei segnali siano stati colti nel loro compiuto significato descrittivo da parte dell'amministratore (in questi termini, e più in generale, sul dolo eventuale nel reato omissivo improprio, v. Cass. 23.5.13 n. 36399); -) è evidente che in questa prospettiva anche il semplice fatto di assumere una carica solo formale rappresenti un segnale di anomalia e quindi un indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato, ma, isolatamente considerato, è privo del requisito della gravità al fine di dimostrare la consapevolezza o l'accettazione del rischio delle singole condotte illecite che gli amministratori di fatto intendano porre in essere; -) per corroborare il giudizio presuntivo, è quindi necessario che l'assunzione della carica solo formale sia



accompagnata dalle circostanze contestuali (quali, ad esempio, la conoscenza e la frequentazione degli amministratori di fatto o la precedente accettazione di altri incarichi formali per loro conto) o successive (quali, ad esempio, la frequentazione della sede sociale, la sottoscrizione di documenti per conto degli amministratori di fatto, la ricezione di comunicazioni di terzi, il rifiuto di fornire informazioni o di consentire l'accesso presso la sede da parte degli amministratori di fatto); -) naturalmente il grado di significatività degli elementi di anomalia in grado di dimostrare la colpevolezza dell'amministratore di fatto è ancor più intenso per le fattispecie a dolo specifico; -) così, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216 comma 1 n. 2 prima parte LF, è necessario che gli elementi di anomalia che si accompagnano all'assunzione solo formale della carica, siano idonei a dimostrare non solo la consapevolezza dello stato delle scritture contabili, ma anche il fine specifico perseguito dagli amministratori di fatto in termini di ingiusto profitto o pregiudizio per i creditori.

Alla luce di questa premessa di diritto, le risultanze probatorie su evidenziate non possono ritenersi sufficienti a dimostrare la consapevolezza dell'imputato della condotta degli amministratori indicata nel capo di imputazione, ovvero la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili da parte degli amministratori di fatto, con il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto o di arrecare danno ai creditori.

Ed infatti, l'unico segnale di anomalia che ha accompagnato l'assunzione solo formale della carica da parte dell'imputato consiste nella mancata percezione del compenso promesso a questo fine, ma non è sufficiente dimostrare la rappresentazione nell'imputato della significativa possibilità della specifica condotta illecita contestata.

L'insufficienza della prova dell'elemento soggettivo giustifica quindi l'assoluzione perché il fatto contestato non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p., assolve
reato.

perché il fatto non costituisce

Visto l'art. 544 c.p.p., riserva il deposito dei motivi in 30 giorni.

Così deciso in Verona, 10.3.22

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Verona, - 4 APR. 2022



Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Sabrina PLUCHINO

Il Presidente Estensore

Pier Paolo Lanni